



Regione Piemonte Provincia VERCELLI	Città di SANTHIÀ
	ARTICOLO 8 comma 4, D.Lgs 114/98
Legge Regionale 12 novembre 1999 n° 28 DCR n° 191-43016 del 20/11/2012	Ottobre 2018
	Delibera G.C. n° 201 del 03/10/2018 divenuta esecutiva il 03/10/2018
	
Redazione: Formazione Pianificazione e Ricerca SAS Renato IACONI	
	Titolo dell'elaborato
	DISPOSIZIONI RELATIVE AI PROCEDIMENTI PER LE MEDIE STRUTTURE DI VENDITA

INDICE

Premesse

Ai sensi dell'art. 29 della D.C.R. n. 563 - 13414 del 29.10.1999, modificata dalla D.C.R. n. 347 - 42514 del 23.12.2003, dalla D.C.R. n. 59 - 10831 del 24.03.2006 e da ultimo dalla Deliberazione del Consiglio regionale 20 novembre 2012, n. 191 - 43016 (gli "**Indirizzi e Criteri Regionali**") il Comune di Santhià ha approvato:

a) i criteri comunali di cui all'articolo 8, comma 3 del D.Lgs. n. 114/1998 e s.m.i. ed all'articolo 4, comma 1 della legge regionale sul commercio, sentite le organizzazioni di tutela dei consumatori e le organizzazioni imprenditoriali del commercio rappresentative a livello provinciale con D.C.C. n. 66 del 21/12/2016 (i "**Criteri Comunali**");

b) il nuovo PRGC ai sensi dell'art. 15 della LR 56/77 e s.m.i. approvato con DCC n. 2 del 26/03/2018;

inoltre, il Comune di Santhià, già dotato di regolamento di polizia urbana approvato con D.C.C. n. 62 del 18/10/1951, provvede con il presente ad approvare le disposizioni sul procedimento per il rilascio delle autorizzazioni commerciali per medie strutture di vendita (di seguito il "**PROVEDIMENTO**").

Per quanto non espressamente previsto dalle presenti disposizioni si richiamano i dispositivi normativi nazionali e regionali in materia di commercio:

- L.R. 05/12/1977 n. 56 e s.m.i. (Tuteia ed uso del suolo);
- D.Lgs 31 marzo 1998 n. 114 e s.m.i. (di seguito "**D.Lgs. 114/1998**");
- Gli Indirizzi e Criteri Regionali;
- L.R. 12/11/1999 n. 28 e s.m.i.;
- D.G.R. 01/03/2000 n. 42 - 29532;
- D.G.R. 01/03/2000 n. 43 -29533 e s.m.i..

Art. 1. Oggetto e finalità

1. Il presente provvedimento adottato – ai sensi dell'art. 8 comma 4 D.lgs 114/98 e s.m.i. – disciplina le modalità per la presentazione delle domande e per il rilascio delle autorizzazioni relative all'attivazione di nuovo esercizio commerciale, al trasferimento di sede, alla variazione di superficie di vendita e alla variazione del settore merceologico delle medie strutture di vendita, compresi i medi centri commerciali, tenendo conto delle indicazioni della D.G.R. 43-29533 del 1 marzo 2000 e s.m.i.
2. Nel rispetto della concentrazione dei regimi amministrativi previsti dall'Allegato A del D.L.vo 222/2016 e della modulistica unificata regionale.

Art. 2. Definizioni

1. Nel presente provvedimento, per **"D.Lgs. 114/98"** si intende il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114, Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59; per **"Legge regionale"** la legge della Regione Piemonte del 12 novembre 1999, n. 28, Disciplina, sviluppo ed incentivazione del commercio in Piemonte, in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114; per **"Indirizzi Regionali"** la Delibera del Consiglio Regionale del 29 ottobre 1999, n. 563-13414, modificata e integrata dalla Delibera del Consiglio Regionale del 23 dicembre 2003, n. 347-42514, modificata e integrata dalla Delibera del Consiglio Regionale del 24 marzo 2006, n. 59-10831, modificata e integrata dalla Delibera del Consiglio Regionale del 20 novembre 2012, n. 191-43016, "Indirizzi generali e criteri di programmazione urbanistica per l'insediamento delle attività commerciali al dettaglio in sede fissa", in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114; per **"Criteri"** i criteri relativi all'adeguamento degli strumenti urbanistici generali ed attuativi; per **"Provvedimento"** le presenti disposizioni per le procedure di rilascio delle autorizzazioni per le medie strutture di vendita.

Articolo 3 – Attuazione della legge n. 241/90

1. A seguito della presentazione allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) delle domande di autorizzazione e/o delle SCIA relative alle medie strutture di vendita, per l'apertura, il trasferimento di sede, la variazione della superficie di vendita e la modifica o l'aggiunta di settore merceologico, sarà data comunicazione dell'avvio del procedimento al soggetto interessato, da parte del Responsabile del Suap, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., indicando:
 - a. l'Ufficio competente alla gestione della pratica;
 - b. la data di presentazione della istanza;
 - c. l'oggetto del procedimento;
 - d. il Responsabile del Procedimento;
 - e. la data entro la quale deve concludersi il procedimento e i rimedi esperibili in caso di inerzia dell'amministrazione;
 - f. l'Ufficio presso il quale prendere visione degli atti del procedimento.
2. La decorrenza dei termini previsti dalla Legge 241/90 e s.m.i. e dal D.Lgs. 114/98 avviene dalla data di ricevimento della domanda e/o delle SCIA del soggetto interessato, a condizione che la stessa sia regolarmente formulata e completa di tutti i dati, le notizie ed i documenti previsti dalla normativa vigente al momento dell'inoltro al SUAP.
3. Qualora la domanda risulti irregolare o incompleta, il Responsabile del Suap ne dà notizia al soggetto interessato entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento, indicando le cause dell'irregolarità o dell'incompletezza. Nel caso d'irregolarità, il Responsabile del Suap archivia la pratica. Nel caso di incompletezza, il termine decorre nuovamente e per intero dalla data di ricevimento di tutti gli elementi oppure dei documenti mancanti.
4. I termini di cui al precedente comma possono essere interrotti una sola volta, con atto del Responsabile del Suap, inviato a mezzo di Posta elettronica Certificata (PEC), esclusivamente per la richiesta all'interessato di elementi integrativi o di giudizio che non siano già nella disponibilità del Comune e che il Comune stesso non possa acquisire autonomamente.
5. Gli elementi integrativi richiesti devono risultare previsti dalla normativa in vigore.

6. Nel caso di richiesta di elementi integrativi, i termini di cui al precedente comma 2 iniziano a decorrere nuovamente e per intero dalla data di ricevimento, da parte del SUAP, di tutti i documenti richiesti.

7. Eventuali richieste di nuovi elementi integrativi successive alla prima, non interrompono i termini di cui al precedente comma 2.

8. Le integrazioni di cui al precedente comma dovranno pervenire ai competenti Uffici comunali entro trenta giorni dalla richiesta a pena dell'archiviazione della pratica.

Art. 4. Insemediamento delle medie strutture di vendita

1. Le medie strutture di vendita si possono insediare, nel rispetto delle tabelle di compatibilità e dell'art. 16 degli Indirizzi e Criteri Regionali, all'interno degli addensamenti o delle localizzazioni commerciali nel rispetto di quanto stabilisce la programmazione commerciale approvata dal Comune e del conseguente adeguamento dei relativi strumenti urbanistici comunali, purché l'intero lotto concernente la media struttura di vendita, comprese tutte le pertinenze (parcheggi, aree di carico e scarico, aree per servizi) ricada all'interno dell'addensamento o della localizzazione.

2. L'individuazione delle localizzazioni fa riferimento ad aree specifiche (superficie territoriale), perimetrate o da rendere riconoscibili secondo quanto stabilisce l'art. 14, comma 2, degli Indirizzi e Criteri Regionali.

Art. 5. Istanze di autorizzazione per l'apertura delle medie strutture di vendita

1. Il richiedente presenta al SUAP, competente per territorio, le istanze di autorizzazione e/o le SCIA relative alle medie strutture di vendita, per l'apertura, il trasferimento di sede, la variazione della superficie di vendita e la modifica o l'aggiunta di settore merceologico utilizzando la modulistica unificata regionale reperibile sul sito del Comune alla voce Sportello Unico Digitale.

2. Riguardo ai medi centri commerciali, l'istanza e/o le SCIA di nuova apertura, trasferimento di sede, variazione di superficie di vendita e di settore merceologico, possono essere presentate - utilizzando la modulistica unificata regionale reperibile sul sito del Comune alla voce Sportello Unico Digitale - anche da un soggetto promotore che, ai soli fini della presentazione della stessa, può non dichiarare il possesso dei requisiti professionali ai sensi dell'art. 5 del D.lgs 114/98. Prima del rilascio dell'autorizzazione, è possibile sostituire il richiedente originario con altri che possiedano i requisiti di cui all'art. 5 del D.lgs 114/98. Tale fattispecie non costituisce caso di subingresso.

3. In applicazione a quanto indicato dall'articolo 6 comma 2 del D. Lgs. 114/1998, le autorizzazioni commerciali per medie strutture di vendita sono rilasciate in modo correlato al permesso di costruire, eventualmente necessario per la predisposizione dell'immobile.

4. L'istanza di autorizzazione deve essere sottoscritta dal richiedente, a pena di nullità.

Art. 6. Documentazione relativa all'istanza di apertura

All'istanza di autorizzazione più eventuale SCIA per l'apertura di una media struttura di vendita ovvero di un medio centro commerciale, presentata al SUAP, su modulistica unificata regionale, deve essere allegata la seguente documentazione:

1) Relazione, corredata da adeguata cartografia, dell'iniziativa che deve contenere:

· la descrizione delle caratteristiche dell'esercizio o centro commerciale con riferimento agli Indirizzi Regionali ed in particolare all'articolo 8 "Tipologie di strutture distributive", e per il centro commerciale con riferimento all'art. 6;

· la descrizione dell'offerta commerciale dell'esercizio e/o degli esercizi che costituiscono il centro commerciale con riferimento all'art. 7 degli Indirizzi Regionali;

· la descrizione e la rappresentazione cartografica della zona di insediamento commerciale ove è ubicato l'intervento con riferimento agli strumenti comunali di programmazione adottati ai sensi dell'art. 4 della

Legge Regionale; in particolare dovrà essere evidenziato per le localizzazioni commerciali L1 e L2 il rispetto dei parametri per il loro riconoscimento così come specificato all'art. 14 degli Indirizzi Regionali e laddove ad essi si sia derogato la descrizione dettagliata della motivazione;

- la verifica della tabella relativa alla compatibilità territoriale dello sviluppo così come delineata all'art. 3 dei Criteri comunali;
- le eventuali informazioni relative alla sussistenza di un progetto di qualificazione urbana adottato dal Comune ai sensi dell'art. 18 degli Indirizzi regionali;
- le eventuali dichiarazioni circa la sussistenza del titolo di priorità ai sensi dell'art. 21 degli Indirizzi regionali.

2) Relazione tecnico progettuale contenente:

- la descrizione del progetto relativo all'intervento con una indicazione grafica che evidenzia separatamente la superficie lorda di calpestio, quella destinata alla vendita, quella destinata a magazzini e/o depositi, quella destinata a altre attività non commerciali connesse all'insediamento e/o quella destinata alle eventuali gallerie commerciali;
- la descrizione della qualità progettuale dell'insediamento con particolare riguardo al manufatto, alle aree esterne destinate a verde, alle aree scoperte e coperte, ai parcheggi, agli impianti tecnologici e alle mitigazioni adottate per un equilibrato inserimento ambientale, anche acustico in prossimità delle residenze (art. 27 degli Indirizzi regionali);
- la superficie territoriale dell'ambito dell'intervento;
- le dimensioni del lotto di pertinenza dell'insediamento;
- la descrizione dettagliata del computo del fabbisogno totale minimo di parcheggi relativo alla tipologia di struttura distributiva ed alla superficie di vendita richiesta;
- la tavola progettuale di inquadramento generale con la dislocazione dettagliata del fabbisogno di parcheggi in scala non inferiore a 1:500.

3) Progetto dell'intervento, firmato da un professionista abilitato alla progettazione, costituito dalla planimetria dell'area, in scala non inferiore a 1:500, contenente la rappresentazione della situazione di fatto e di progetto, e da piante, prospetti e sezioni del fabbricato, in numero adeguato ed in scala 1:100 o comunque nella scala prescritta dal regolamento edilizio comunale ai fini del rilascio della concessione edilizia.

Il progetto dell'intervento deve essere redatto in conformità alle disposizioni regolamentari locali relative al rilascio dei permessi di costruire e deve rispettare le norme contenute negli Indirizzi regionali. E deve indicare e quantificare opportunamente:

- il fabbisogno totale dei posti auto, la relativa superficie complessiva, la relativa dislocazione ed organizzazione spaziale, nel rispetto dell'art. 25 degli Indirizzi regionali;
- il fabbisogno dei servizi pubblici;
- la superficie complessiva, la quantificazione numerica, la relativa dislocazione ed organizzazione spaziale delle aree da destinare a parcheggi pubblici, nel rispetto dell'art. 21 della L.R. 56/77 e s.m.i. e dell'art. 25 degli Indirizzi regionali;
- la superficie complessiva, la relativa dislocazione ed organizzazione spaziale, delle aree da destinarsi a verde pubblico, nell'art. 21 della L.R. 56/77 s.m.i.;
- le opere di urbanizzazione esistenti e previste;
- il fabbisogno complessivo delle autorimesse e dei parcheggi privati (ex lege 122/89), le aree per il carico e lo scarico delle merci, la loro quantificazione dettagliata e la relativa dislocazione e organizzazione spaziale;
- la quantificazione dettagliata e la relativa dislocazione e organizzazione spaziale nell'ambito degli edifici delle:

· superfici di vendita;

· le superfici destinate agli spazi per le attività diverse da quelle commerciali (artigianato di servizio, somministrazione di alimenti e bevande, generi di monopolio, farmacie ecc.), i magazzini le zone di lavorazione, i servizi (igienici, tecnologici, spogliatoi, ecc), le gallerie pedonali di accesso ai punti vendita (piazze, mall), zone di deposito di carrelli, ogni altra attività terziaria e non connesse all'insediamento commerciale;

· i collegamenti con la viabilità, gli accessi e i percorsi veicolari e pedonali.

4) Relazione, a firma di un professionista abilitato alla progettazione, che asseveri la conformità delle opere in progetto alle prescrizioni delle norme e dei piani urbanistici ed edilizi vigenti ed adottati dal Comune.

5) Idonea documentazione relativa all'impatto sulla viabilità e all'impatto ambientale, anche acustico in prossimità delle residenze, ai sensi degli articoli 26 e 27 degli Indirizzi regionali corredate dalle soluzioni progettuali che rendono ammissibile l'insediamento commerciale. La documentazione va presentata solo se necessaria nel rispetto delle disposizioni contenute negli Indirizzi regionali.

6) Certificato urbanistico relativo all'area o all'immobile interessato, ai sensi dell'art. 48 bis della L.R. 5.12.1977 n. 56 s.m.i. con allegate le norme di attuazione del P.R.G.C. e relativo stralcio cartografico dell'area d'intervento.

7) I valori unitari degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria vigenti nel Comune sede dell'intervento al momento della richiesta di autorizzazione e relativi alla destinazione d'uso commerciale riportando gli estremi del riferimento normativo.

8) Idonea documentazione relativa alla regolamentazione delle aree di sosta e di carico e scarico merci.

9) Attestato di PreValutazione rilasciato da iISBE Italia su richiesta del proponente che dimostri il raggiungimento del valore minimo di qualità energetica ed ambientale fissato con Delibera di Giunta regionale in applicazione dell'art. 15 c.4 degli Indirizzi regionali.

10) Anche sotto forma di autocertificazione ogni autorizzazione, nullaosta, concessione, licenza, parere, intesa e atto di assenso, comunque denominato, indispensabile e preventivo rispetto alla istanza di autorizzazione di competenza di enti terzi (compreso il parere della commissione igienico-edilizia).

Art. 7. Procedimenti relativi a: trasferimento di sede, variazione della superficie e di settore merceologico degli esercizi commerciali, subingresso e cessazione

1. Il trasferimento di sede, la variazione della superficie di vendita e di settore merceologico sono consentite nel rispetto dell'art. 15 degli Indirizzi Regionali.

2. È soggetto alla sola comunicazione al SUAP il trasferimento della gestione o della proprietà per atto tra vivi o per causa di morte (subingresso) utilizzando la modulistica unificata regionale reperibile sul sito del Comune alla voce Sportello Unico Digitale.

3. È soggetta alla sola comunicazione al SUAP la cessazione dell'attività di una media struttura del settore non alimentare utilizzando la modulistica unificata regionale reperibile sul sito del Comune alla voce Sportello Unico Digitale.

4. È soggetta a SCIA UNICA al SUAP la cessazione dell'attività di una media struttura del settore alimentare utilizzando la modulistica unificata regionale reperibile sul sito del Comune alla voce Sportello Unico Digitale.

Art. 8. Documentazione relativa all'utilizzo dell'art.16 degli Indirizzi regionali

1. Qualora il soggetto richiedente intenda avvalersi dell'art. 16 , c. 1, ultima parte, degli Indirizzi regionali, l'istanza, a pena di inammissibilità, dovrà essere corredata da esplicita dichiarazione in tal senso.

2. In tal caso, riguardo ai centri commerciali è obbligatorio, a pena di inammissibilità, che l'istanza, ancorché presentata da soggetto promotore così come previsto al precedente articolo 5 comma 2, contenga la specifica indicazione delle imprese commerciali alle quali saranno intestate le singole autorizzazioni finali.

3. Le imprese commerciali di cui al comma precedente dovranno altresì allegare:

a) dichiarazione di possesso dei requisiti professionali in caso di richiesta di autorizzazione per il settore merceologico alimentare, ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo n. 114/98;

b) dichiarazione di assenza delle condizioni ostative all'esercizio dell'attività commerciale previste dall'art. 5 c. 2 del decreto legislativo n. 114/98;

c) Attestato di Pre-Valutazione rilasciato da IISBE Italia su richiesta del proponente che dimostri il raggiungimento del valore minimo di qualità energetica ed ambientale fissato con Delibera di Giunta regionale in applicazione dell'art. 15 c.4 e c. 8 degli Indirizzi regionali.

4. In caso di società, il possesso dei requisiti professionali è richiesto con riferimento al legale rappresentante o ad altra persona preposta specificamente all'attività commerciale.

5. L'istanza di autorizzazione deve essere sottoscritta dal richiedente e per i centri commerciali nel caso di cui al precedente comma 2, anche da ciascuna impresa commerciale alla quale saranno intestate le singole autorizzazioni, a pena di nullità; la sottoscrizione non è soggetta ad autenticazione ove sia apposta in presenza del dipendente addetto, ovvero nel caso in cui l'istanza sia presentata unitamente a copia fotostatica, anche non autenticata, del documento di identità del sottoscrittore.

6. Per l'apertura di una media struttura o di un medio centro commerciale ai sensi dell'art.16 degli Indirizzi regionali, oltre a quanto previsto all'articolo 6 del presente provvedimento, deve essere dimostrato che non esiste contrasto con l'utilità sociale valutando le esternalità negative e gli altri analoghi effetti indotti e all'istanza di autorizzazione deve essere altresì allegata la seguente ulteriore documentazione:

a) per esercizi e centri commerciali con offerta alimentare, extralimentare e mista:

- individuazione del bacino di gravitazione relativo all'insediamento, corredato da adeguate motivazioni della scelta operata in relazione alla tipologia distributiva ed all'offerta merceologica dell'istanza ed anche attraverso confronti con analoghi casi in altri paesi della Comunità Europea. Il bacino di gravitazione è definito dai minuti di percorso automobilistico sulla rete stradale;

- dettagliata analisi della rete distributiva nel bacino di gravitazione e nell'area di programmazione commerciale di riferimento, con particolare riguardo alle medie e grandi strutture di vendita con analoghe caratteristiche di offerta merceologica dell'istanza esistenti e autorizzate alla data di presentazione della stessa;

- misura delle densità (mq./1000 abitanti) per le medie e grandi strutture di vendita con analoghe caratteristiche di offerta merceologica dell'istanza nel bacino di gravitazione e nell'area di programmazione di riferimento, e relativo confronto con altre analoghe aree in paesi della Comunità Europea; nel caso di centri commerciali tale misura e confronto deve essere effettuato con le stesse modalità sia per l'intero centro commerciale sia per ciascuna media e grande struttura presente nel centro;

- stima del fatturato dell'insediamento commerciale; nel caso dei centri commerciali stima del fatturato per ciascuna media e grande struttura del centro stesso distinguendola per tipologia di struttura distributiva e offerta merceologica;

- stima dell'assorbimento delle quote di mercato nell'ambito del bacino di gravitazione in relazione alla rete nel suo complesso, alle medie e grandi strutture con analoga offerta merceologica dell'istanza; nel caso di centri commerciali la stima deve essere effettuata con le stesse modalità sia per l'intero centro commerciale sia per ciascuna media e grande struttura presente nel centro;
- analisi del trend evolutivo delle rete commerciale complessiva nel bacino di gravitazione e nell'area di programmazione di riferimento, negli ultimi tre anni;
- analisi del trend evolutivo delle medie e grandi strutture di vendita nel bacino di gravitazione e nell'area di programmazione di riferimento;
- stima della dinamica occupazionale, della struttura demografica degli occupati in entrata ed in uscita nell'ambito del bacino di gravitazione a seguito dell'insediamento commerciale;
- stima del numero degli occupati, della tipologia contrattuale applicata, del monte ore lavorate semestralmente in relazione agli occupati per l'insediamento commerciale oggetto dell'istanza; tale stima deve essere effettuata sulla base di dati aziendali per analoghi insediamenti commerciali;
- atto sottoscritto dalla Provincia e dal Comune sede dell'intervento comprovante che le soluzioni progettuali proposte in ordine al sistema della viabilità sono state concertate con le pubbliche amministrazioni di cui sopra;
- valutazione ambientale del sito corredata da ogni elemento utile alla sua specifica conoscenza, corredata inoltre da dettagliata analisi dei livelli di inquinamento, anche acustico in prossimità delle residenze, prodotti dall'intervento in corrispondenza delle tratte e dei nodi di viabilità interessata dalla valutazione con riferimento puntuale ai ricettori sensibili presenti fino ad una distanza di 10' di percorrenza stradale;

b) per esercizi e centri commerciali con esclusiva offerta extralimentare:

- dettagliata analisi della rete distributiva nel bacino di gravitazione e nell'area di programmazione commerciale di riferimento, con particolare riguardo alle medie e grandi strutture di vendita con analoghe caratteristiche di offerta merceologica dell'istanza esistenti e autorizzate alla data di presentazione della stessa;
- misura delle densità (mq./1000 abitanti) per le medie e grandi strutture di vendita con analoghe caratteristiche di offerta merceologica dell'istanza nel bacino di gravitazione e nell'area di programmazione di riferimento, e relativo confronto con altre analoghe aree in paesi della Comunità Europea; nel caso di centri commerciali tale misura e confronto deve essere effettuato con le stesse modalità sia per l'intero centro commerciale sia per ciascuna media e grande struttura presente nel centro;
- stima della dinamica occupazionale, della struttura demografica degli occupati in entrata ed in uscita nell'ambito del bacino di gravitazione a seguito dell'insediamento commerciale;
- stima del numero degli occupati, della tipologia contrattuale applicata, del monte ore lavorate semestralmente in relazione agli occupati per l'insediamento commerciale oggetto dell'istanza; tale stima deve essere effettuata sulla base di dati aziendali per analoghi insediamenti commerciali;
- atto sottoscritto dalla Provincia e dal Comune sede dell'intervento comprovante che le soluzioni progettuali proposte in ordine al sistema della viabilità sono state concertate con le pubbliche amministrazioni di cui sopra;
- valutazione ambientale del sito corredata da ogni elemento utile alla sua specifica conoscenza, corredata inoltre da dettagliata analisi dei livelli di inquinamento prodotti dall'intervento in corrispondenza delle tratte e dei nodi di viabilità interessata dalla valutazione con riferimento puntuale ai ricettori sensibili presenti fino ad una distanza di 10' di percorrenza stradale;
- attestato di Pre-Valutazione rilasciato da iISBE Italia su richiesta del proponente che dimostri il raggiungimento del valore minimo di qualità energetica ed ambientale fissato con Delibera di Giunta regionale in applicazione dell'art. 15 c.4 e c. 8 della DCR n. 563-13414 del 29.10.1999 come da ultimo modificata dalla DCR n. 191-43016 del 21.11.2012. (DGR n. 44-6096 del 12 luglio 2013)

Art. 9. Adempimenti comunali

Il Responsabile del SUAP, ricevuta l'istanza:

- effettua la verifica della sussistenza dei requisiti essenziali previsti dall'art. 5 del Dlgs 114/98 e s.m.i. e della sottoscrizione della stessa;
- qualora rilevi l'insussistenza di uno dei requisiti essenziali nonché della sottoscrizione dell'istanza dichiara l'innammissibilità della domanda e ne dispone l'archiviazione;
- in caso di incompletezza o irregolarità della domanda richiede all'interessato, entro 10 giorni dal ricevimento, le necessarie integrazioni, interrompendo i termini del procedimento, che inizierà nuovamente a decorrere dal ricevimento della domanda completa e regolare.
- decorsi inutilmente 30 giorni dalla data di richiesta di integrazione documentale ovvero di regolarizzazione di cui al precedente comma, la pratica verrà archiviata d'ufficio, seguita da una lettera di archiviazione da inviare al soggetto interessato;
- in caso di domanda completa e regolare, provvede all'acquisizione dei pareri, intese o assensi necessari all'espletamento delle verifiche di merito, trasmettendo, a ciascuno degli uffici comunali competenti la documentazione relativa, ai fini dell'ottenimento del necessario parere nel rispetto dei tempi prescritti per il rilascio dell'autorizzazione.
Se necessaria potrà essere indetta apposita Conferenza dei Servizi ai sensi della L. 241/1990 e 127/1997 e s.m.i., in tal caso la data della conferenza viene fissata nella stessa nota di acquisizione del parere;
- provvede a tutti i necessari adempimenti istruttori, atti a verificare la conformità dell'istanza agli atti di programmazione comunale;
- terminata la fase istruttoria, rilascia, l'autorizzazione o comunica, entro il termine di 60 giorni dalla data di ricevimento della domanda, ovvero dalla data di integrazione della stessa, nel caso in cui fosse stata incompleta, il provvedimento di diniego;

Art. 10. Procedimento relativo a modifiche nella rappresentanza legale di società

1. Le modifiche che intervengono nella rappresentanza legale di una persona giuridica dopo la comunicazione di inizio attività per una media struttura di vendita, non obbligano alla presentazione di una nuova comunicazione o al rilascio di una nuova autorizzazione;
2. Il legale rappresentante della persona giuridica ne dà comunicazione all'Ufficio Commercio dalla data di variazione. Nella comunicazione devono essere indicati gli estremi dell'atto con il quale si è provveduto alla variazione della rappresentanza legale, le generalità complete del nuovo rappresentante legale, gli estremi di iscrizione al registro imprese;
3. Il nuovo legale rappresentante, in mancanza di "preposto", deve essere in possesso dei requisiti professionali di legge per l'esercizio dell'attività;

Art. 11. Procedimento relativo ad affidamento in gestione di reparti

1. Il titolare di un'autorizzazione commerciale di media struttura di vendita, il cui esercizio sia organizzato in più reparti, in relazione alla gamma dei prodotti trattati o alle tecniche di servizio impiegate, può affidare tali reparti a terzi, purché in possesso dei requisiti di cui all'articolo 71 del D.Lgs. 59/2016, perché li gestiscano in proprio, previa la comunicazione al SUAP, per la durata contrattualmente convenuta;
2. Il titolare di un esercizio commerciale strutturato "per reparti" ne può affidare uno o più ad altro soggetto che li gestirà in proprio, sempre che sia in possesso dei requisiti richiesti;

3. La comunicazione del titolare dell'autorizzazione va inviata prima dell'inizio dell'affidamento, dichiarando nella stessa il possesso dei requisiti, la sede dell'esercizio, il reparto gestito e la durata della gestione;

Art. 12. Procedimento relativo a sospensione temporanea dell'attività

1. Dalla data di inizio della sospensione dell'attività di una media struttura di vendita il titolare dell'autorizzazione deve darne notizia al SUAP, almeno cinque giorni prima dell'inizio della stessa, qualora debba protrarsi per più di trenta giorni consecutivi;
2. Nella comunicazione deve essere indicata la durata della chiusura. L'esercente interessato, entro lo stesso termine, deve rendere noto al pubblico il periodo di sospensione con apposito cartello;

Art. 13. Efficacia e validità delle autorizzazioni

1. L'apertura al pubblico delle medie strutture di vendita conseguente al rilascio dell'autorizzazione per attivazione, ampliamento, variazione o aggiunta di settore merceologico, deve avvenire, pena la revoca del titolo, entro un anno dalla data di rilascio del titolo d'esercizio, salvo proroga per un ulteriore anno, nel rispetto di quanto stabilisce l'art. 5 della Legge Regionale 28/1999 s.m.i.;
2. I termini di cui al precedente comma vengono sospesi in pendenza di procedimento giudiziario fino alla notifica alle parti della relativa sentenza passata in giudicato. Per lo stesso periodo è ugualmente sospeso il procedimento amministrativo di attivazione dell'autorizzazione;

Art. 14. Proroghe

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 22, comma 4, lettera a), del D.Lgs. 114/1998 e dall'art. 5 della L.R. 28/1999, la proroga del termine per l'attivazione di una struttura di vendita deve essere richiesta con istanza in bollo che deve pervenire al SUAP tramite PEC entro e non oltre il termine per l'attivazione dell'autorizzazione stessa;

La richiesta di proroga deve contenere la motivazione del ritardo e deve essere debitamente documentata sotto l'aspetto tecnico, se necessario. Non è richiesta documentazione aggiuntiva qualora il richiedente dimostri di avere soddisfatto senza significative discontinuità temporali le fasi dei procedimenti autorizzativi successivi al rilascio dell'autorizzazione commerciale o abbia realizzato almeno i due terzi delle eventuali opere di mitigazione prescritte in sede di rilascio dell'autorizzazione;

Il responsabile del SUAP deve fornire risposta di accettazione o diniego all'interessato entro e non oltre trenta giorni dalla richiesta stessa;

Art. 15. Disposizioni finali.

Per quanto non previsto dal presente provvedimento si rimanda alla normativa nazionale e regionale vigente.